

*Causa Capitani e Campanella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 maggio 2011 (ricorso n. 24920/07)*

*Causa Paleari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 luglio 2011 (ricorso n. 55772/08)*

*Causa Pozzi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 luglio 2011 (ricorso n. 55743/08)*

**Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Applicazione – Procedimento camerale non partecipato ex art. 4, comma 6, della l. n. 1423 del 1956 – Violazione del diritto a un equo processo di cui all’art. 6, comma 1, CEDU – Sotto il profilo della pubblicità delle udienze – Sussiste.**

**Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Confisca - Ingerenza nel diritto al godimento dei beni – Violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU – Non sussiste.**

**Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Confisca – In assenza di un provvedimento di condanna – Principio del *ne bis in idem* - Violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU – Non sussiste.**

**Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Applicazione - Iniquità della procedura in assenza di condanna – Violazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 3 b) e d) CEDU – Non sussiste.**

**Constata la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU in relazione al procedimento svolto ai sensi dell’art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato del procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.**

**Non costituisce illegittima ingerenza nel diritto al rispetto dei beni il provvedimento di confisca allorquando tale misura sia stata disposta a tutela dell’interesse generale, volto cioè ad impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell’ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.**

**Non costituisce violazione del principio del *ne bis in idem* l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalle leggi italiane del 1956 e del 1965, in quanto esse non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali e, pertanto, non possono essere paragonate ad una pena.**

**La Corte ha dichiarato infondata la lamentata iniquità della procedura che ha portato all’applicazione delle misure di prevenzione in assenza di condanna, avendo rilevato che essa si era svolta in contraddittorio dinanzi a tre organi di giudizio successivi e che nulla nel fascicolo di causa lasciava pensare che i giudici avessero valutato arbitrariamente gli elementi sottoposti al loro esame.**

**Fatto.** I ricorsi indicati in epigrafe prendono le mosse da procedimenti di applicazione di misure di prevenzione che, vigenti le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965<sup>1</sup>, si svolgevano in camera di consiglio tanto in prima istanza quanto in appello, essendo preclusa alle parti la possibilità di domandare e di ottenere una pubblica udienza.

I ricorrenti, pertanto, proposero ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all’art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965.

---

<sup>1</sup> Tali leggi sono state abrogate dal D.lgs. n. 159 del 2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che ha dettato una disciplina nuova in materia di misure di prevenzione, al fine di renderla compatibile con i principi fondamentali costituzionali e della CEDU. Con riferimento alla pubblicità delle udienze nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, l’articolo 7 del D.lgs. n. 159 del 2011 prevede che, su richiesta dell’interessato, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica.

## **Diritto.**

### **Relativamente all'art. 6, comma 1, CEDU (equità del processo sotto il profilo del diritto alla pubblicità delle udienze)**

La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU della procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari e Rizza*<sup>2</sup>, analogo a quelli in oggetto. In tale occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere e di ottenere un'udienza pubblica.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto l'elevato grado di tecnicismo che caratterizza la procedura, avendo come obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, è stato rilevato che occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo del pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

Pertanto, non ravvisandosi nelle presenti cause elementi che potessero distinguerle dai precedenti citati, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU.

### **Relativamente all'art. 1, Prot. n. 1, CEDU (protezione della proprietà)**

La Corte ha viceversa respinto le doglianze relative alla pretesa violazione del diritto di proprietà, garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, statuendo che la confisca dei beni basata sull'articolo 2 *ter* della legge n. 575 del 1965 ha sì determinato un'ingerenza nel godimento dei diritti dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, ma lo ha fatto in ragione di uno scopo che corrisponde all'interesse generale e cioè impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell'ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.

### **Relativamente all'art. 4, Prot. n. 7, CEDU (ne bis in idem)**

Nella causa *Capitani e Campanella* i ricorrenti deducevano altresì la violazione del principio del *ne bis in idem*. Sul punto la Corte ha ricordato che le misure di prevenzione previste dalle leggi italiane del 1956 e del 1965 non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali e che la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per un reato. Posto che esse non possono essere paragonate ad una pena, ne consegue che i ricorrenti non possono affermare di essere stati "perseguiti o puniti penalmente" nell'ambito della procedura controversa. La Corte ha quindi dichiarato questa parte del ricorso incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 par. 3.

### **Relativamente all'art. 6, paragrafi 2 e 3, lettere b) e d), CEDU (equità del processo)**

Nelle cause *Pozzi e Paleari* i ricorrenti, invocando l'articolo 6 paragrafi 2 e 3 *b)* e *d)* della Convenzione, lamentavano sotto vari aspetti, l'iniquità della procedura che aveva portato all'applicazione delle misure di prevenzione in assenza di condanna nei loro confronti. La Corte ha respinto anche tali doglianze, avendo rilevato che la procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione si era svolta in contraddittorio dinanzi a tre organi di giudizio successivi e che nulla nel fascicolo di causa lasciava pensare che i giudici avessero valutato arbitrariamente gli elementi sottoposti al loro esame.

### **Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione)**

Infine la Corte ha respinto le richieste di risarcimento dei danni materiali avanzati dai ricorrenti per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia

---

<sup>2</sup> Si veda il *Quaderno* n. 4, pp. 103-104

sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU alla quale giunge.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 6 CEDU – *Diritto a un equo processo*

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – *Protezione della proprietà*

Art. 4, Protocollo n. 7, CEDU – *Diritto a non essere giudicato o punito due volte*

Art. 41 CEDU – *Equa soddisfazione*

L. n. 575 del 1965, come modificata dalla L. n. 646 del 1982

L. n. 1423 del 1956

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6, comma 1, CEDU – relativamente alla possibilità per i ricorrenti di chiedere ed ottenere una pubblica udienza nella procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione: *Bocellari e Rizza c. Italia* 13 novembre 2007 (ricorso n. 399/02), *Perre e altri c. Italia* 8 luglio 2008 (ricorso n. 1905/05), *Leone c. Italia* 2 febbraio 2010 (ricorso n. 30506/07).

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – l'uso dei beni in relazione all'interesse generale: *Arcuri e altri c. Italia* (ricorso n. 52024/99), *Riela e altri c. Italia* (ricorso n. 52439/99).

Art. 4, Protocollo n. 7, CEDU – sulla applicazione di misure di prevenzione in assenza di una pronuncia di condanna - *Arcuri e altri c. Italia* (ricorso n. 52024/99), *Raimondo c. Italia* 22 febbraio 1994.